Repert. n. 7/2016 del 11/01/2016

N. ... 7 16 SENT. N. 666/13 R.G. N. ... 7 16 CRON. N. ... 7 16 REP.



# REPUBBLICA ITALIAÑA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

## SEZIONE PRIMA CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati

Dott. Salvatore Daidone

PRESIDENTE

Dott. Manila Salvà

CONSIGLIERE

Dott. M. Antonietta Chiriacò

CONSIGLIERE rel.

ha pronunziato la seguente

## SENTENZA

Nella causa civile iscritta il 18.11.2014 al n. 666/2014 R.G. promossa con atto di citazione in appello ex art. 702 quater c.p.c. e art. 19 D.Lvo n. 150/2011 notificato in data 12.11.2014 (cron. n. 6726 U.N.E.P. Corte d'Appello di Trieste)

DA

nata in Delta State - Nigeria il 27.8.1985 con il Proc. Dom. Avv. Dora Zappia, del Foro di Trieste, per mandato a margine del ricorso introduttivo della causa di primo grado (ammessa al Patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste con delibera in data 7.11.2014 su istanza depositata il 6.11.2014)

APPELLANTE

(ricorrente in primo grado)

ACTA

TOTA







91...

### CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro - tempore, e

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione

Internazionale di Gorizia

Entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'\_Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale sono anche domiciliati

## APPELLATI

(resistenti in primo grado)

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO in persona del PROCURATORE GENERALE

DELLA REPUBBLICA presso la Corte d'Appello di Trieste

## TERZO INTERVENUTO

OGGETTO: Protezione internazionale - Appello avverso l'ordinariza ex art. 702 bis c.p.c. c 19 D. lgs n. 150/2011 emessa dal Tribunale di Trieste il 11.10.2014 (dep. 14.10.2014 e comunicata in pari data) nel procedimento n. 722/2014 r.g.

causa definitivamente trattenuta in decisone il 21.12.2015 c decisa nella Camera di Consiglio del 22.12.2015 e sulle seguenti .

## CONCLUSIONI

Per l'appellante:

Come in atto di appello, e dunque:





"Nel merito: Voglia Codesta Corte accogliere l'appello annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione sussidiaria alla sig.ra Achigwe Rose.

In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori allegati e richiesti nel ricorso introduttivo e per i documenti prodotti, in particolare voglia Codesta III.ma Corte d'Appello di sporre l'audizione dell'appellante.

Spese, diritti ed onorari rifusi"

# Per gli appellati:

Come in comparsa di risposta e dunque:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrarlis rejectis, previo rigetto dell'istanze di sospensione, confermare l'ordinanza del Tribunale di Triesle, nel giudizio avente n. r.g. 722/2014 resa in data 11.10.2014. Spese, diritti e onorari integralmente rifusi".

## Per il P.M.:

::

"Si riporta all'ordinanza impugnata e chiede il rigetto dell'appello".

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 13.3.2014, cittadina della Nigeria (nata in Delta State – Nigeria, il 27.8.1985), proponeva opposizione davanti al Tribunale di Trieste avverso il provvedimento dd. 18.2.2014 e notificato il 28.2.2014 con cui la Commissione Territoriale





ricorrente: chiedeva "il riconoscimento della protezione 1 La sussidiaria o, subordine, di quella umanitaria.

Con "l'ordinanza impuguata, il Tribunale di Trieste rigettava la domanda di protezione sussidiaria e accoglieva la richiesta di protezione umanitaria.

Avverso tale pronuncia ha interposto appello la ricorrente, contestando la decisione relativamente al mancato accoglimento della domanda di protezione sussidiaria; ha pertanto chiesto che, in parziale riforma del provvedimento impugnato, sia accolta tale domanda.

Il Ministero degli Interni e la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia, ritualmente citati, si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.

Nel giudizio è intervenuto il P.M. che ha concluso per il rigetto dell'appello c la conferma dell'ordinanza impugnata, come da parere d.d. 11.2,2015.

La causa e stata spedita a sentenza sulle conclusioni di cui in epigrafe e trattenuta definitivamente in decisione alla scadenza del termine ultimo per il deposito di scritti difensivi.





Firmato Da: MARUSSICH VIVIANA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16d/

---Repert. n. 7/2016 del 11/01/2016

2. L'appellante contesta la decisione impugnata deducendo che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) dell'art. 14 D. Lgs. n. 251/2007 sul rilievo che la situazione di violenza indiscriminata, tale da porte a repentaglio la vita di civili, richiesta dalla citata norma, sarcbbe prospettabile soltanto in alcune aree a Nord e a Nord-Est della Nigeria, che risultano interessati dai sanguinosi attentati da parte degli estremisti facenti capo al gruppo Boko Haram.

L'appellante si duole pertanto del fatto che il primo giudice sarebbe incorso in erronee valutazioni in fatto e non si avrebbe rispettato l'obbligo di cooperazione istruttoria, affermando crroneamente che le uniche zone a rischio si collocano a Nord e Nord Est del paese, escludendo quindi la sussistenza di rischi per l'incolumità dei cittadini nelle regioni poste a Sud come quella di origine della richicdente (Delta State) nella quale viene prodotto il petrolio, senza considerare intervenuti in questi ultimi anni documentati dai rapporti mutamenti di considerare che autorevoli fonti di internazionali ed omettendo informazione attesterebbero invece, in modo incontrovertibile, una situazione di "violenza indiscriminata" su tutto il territorio della Nigeria caratterizzato "da plurimi conflitti interni non controllati dalle forze di polizia ed anzi spesso coinvolgenti gli stessi apparati statali al flanco dell'uno o dell'altro gruppo in conflitto" sia di matrice religiosa che di origine economico - politica tali da comportare serio pericolo per l'incolumità dei residenti.





Firmato Da: MARUSSICH VIVIANA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16d4

L'appellante ha evidenziato infatti che la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona che dà diritto alla protezione sussidiaria deve essere valutata con riguardo alla situazione attuale del Paese di origine, ai sensi dell'art. l'art. 8, comma 3, D.Lgs. 25/2008 dunque nel rispetto dei doveri di ampia indagine, di completa acquisizione documentale e di cooperazione istruttoria officiosa e valutazione della situazione reale anche attuale del Paese di provenienza.

Ha infine dedotto di avere provato e documentato la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria che il primo giudice aveva erroncamente ritenuto sufficienti solo ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

3. Il Collegio ritiene l'appello fondato.

Al fine di accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 lett. c) del D.L.vo n. 251/2007, il Collegio ha infatti esaminato le informazioni pervenute in data 24.3.2014 nel procedimento n. 384/2013 R.G. ed acquisite, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 25/2008, presso la Commissione Nazionale Asilo.

- Nell'ambito di tale procedimento, erano state richieste informazioni precise e aggiornate: circa la situazione generale esistente in Nigeria con particolare riferimento:
- a) al contesto político sociale dell'Edo State, regione che, come quella di provenienza dell'appellante (Delta State), si trova a Sud del Paese;





- all'eventuale grado di diffusione delle violenza in tale zona;
- c) al grado di intervento e controllo delle autorità pubbliche di fronte ad eventuali forme di violenza, se diffusa.

Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, è emerso che "tra il 2012 - 2013 l'Edo State è risultato il terzo stato più violento su base pro - capite · dell'area del · Niger Delta, con '78 incidenti che hanno causato la morte di quasi 200 persone"; che i problemi esistenti in tale regione sono vari: criminalità, rapimenti e violenze domestiche, scontri tra bande, tra sette, tra gruppi politici o tra comunità"; che uno dei più verificano frequenti generi di violenza su base politica che si regolarmente nell'Edo State sono rapine a mano armata e rapimenti; che da scontri per rivalità tra culti altri generi di violenza sono costituiti religiosi; che i perpetratori della violenza sono rappresentati da politici, uomini d'affari, operatori delle società petrolifere, leader comunitari e leader dei sindacati, ognuno dei quali contribuisce alla violenza armata ingaggiando e fornendo armi a giovani disoccupati o corrompendo agenti di sicurezza; che le vittime della violenza sono rappresentate sia da membri delle società produttrici del petrolio sia : da persone comuni e, in generale, giovani uomioi; che l'eliminazione di tale violenza armata risulta difficile.

Nel citato rapporto della Commissione Nazionale Asilo si segnala che tali dati sono stati tratti:

- dal sito di "Action on Armed Violence" (AOAV)

http://aoay.org.uk/2013/the violent + road - Nigeria south south/;



Firmato Da: MARUSSICH VIVIANA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16d4



- NIGERIA WATCH Edo state - violenza ed incidenti .

http://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe&page =1 .

Le informazioni <u>sull'intera area del Delta del Niger</u> risultano facilmente reperibili su siti affidabili, quali quelli del Ministero degli Affari Esteri e di Amnesty International e sono state ampiamente richiamate nell'atto di appello unitamente a quelle relative all'intero Paese: esse hanno dato luogo a una copiosa giurisprudenza di merito favorevole al riconoscimento della protezione sussidiaria, cui ha aderito questa Corte anche in recenti pronunce (v. sent. n. :470/2015 nella causa n. 769/2013; sentenza n. 530/2015 nella causa n. 25/2014).

Né può essere presa in considerazione la possibilità che la richiedente si trasferisca in altra regione diversa da quella di provenienza, dovendo ribadirsi i principi di cui alla sentenza Cass. Civ. n. 2294/2012 in tema di protezione internazionale dello straniero, secondo cui "il riconoscimento del diritto ad ottenere lo "status" di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell'art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel







d.lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell'atto normativo di attuazione della Direttiva".

Tale principio, ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione (sent. n. 8399/2014), non è stato del resto in alcun modo contestato dagli appellati.

In ogni caso, e il rilevo appare assorbente, va rilevato che in Nigeria - che pacificamente costituisce lo stato di origine della richiedente - effettivamente sussiste, come dedotto e dall'appellante, una violenza indiscriminata e diffusa che coinvolge l'intero territorio, dal Nord al Sud del Paese, teatro di plurimi conflitti interni non controllati dalle forze di polizia e, anzi, coinvolgenti gli stessi apparati statali.

Attraverso la consultazione di siti attendibili richiamati dalla stessa appellante e attraverso le informazioni tratte da Internet e da numerosi recenti provvedimenti della giurisprudenza di merito (v. tra gli altri l'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale di Trieste in data 2.11.2013 allegata al fascicolo d'ufficio di primo grado unitamente alla copia di un quotidiano locale del 20.3.2014; v anche ordinanza Tribunale Trieste di data 8.10.2013 dep. 9.10.2013 nel proc. r.g. n. 2117/2013) è infatti accertare, con riferimento al 2013, l'esistenza di una spirale di possibile violenza che ha mietuto migliaia di vittime al Nord - Nord Est e al Centro del paese in conseguenza degli attacchi e dei sanguinosi attentai del gruppo estremista militante islamico Boko Haram e degli abusi da parte delle forze di sicurezza; nel Nord Est è stata segnalata la presenza di attacchi contro cristiani; attacchi anche nello stato meridionale (Benin City) e nella regione di Plateau (città di Jos), nel Centro del paese, dove





Firmato Da: MARUSSICH VIVIANA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 116d4

sono ricorrenti. le violenze etnico religiose; con riferimento al Sud rilevato che " è salita di nuovo la tensione nella regione del Delta del Niger" dove a partire dal 2009 si è registrata : anche una ripresa delle attività dei Guerriglieri del Movimento per l'Emancipazione del Delta del Niger (MEND) e ad altri gruppi armati.

Una verifica della situazione allo stato attuale (2014 - 2015) attraverso il Rapporto 2014 - 2015 di Amnesty International (relativo all'Africa subsahariana ed in particolare alla Nigeria) e al rapporto 2015 relativo a Boko Haram ha permesso al Collegio e di accertare che la situazione di conflitto non solo non' è., cessata ma, al contrario, si è sviluppata con modalità particolarmente violente, minacciando stabilità della più popolosa nazione africana oltre che la pace sicurezza dell'intera regione", nel mentre tortura e maltrattamenti sono abitualmente praticati anche dai servizi di sicurezza nell'intero paese, ove si assiste a'gravi e ripetute violazioni dei diritti umani. n-

In definitiva, dalle notizie diffuse su diversi siti allarmante e desolante quadro per la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, in quanto il pericolo per qualsiasi cittadino nigeriano di essere vittima di attentati, rischia di diventare una condizione costante della sua vita quotidiana: "...ad inizio settembre le forze di polizia hanno lanciato l'allarme secondo cui Boko Haram starebbe pianificando di allargare la propria minaccia terroristica all'intero paese (...) Nelle valutazioni diffuse da queste autorità gli attacchi terroristici possono avvenire ovunque ed i maggiori centri urbani possono rappresentare un bersaglio privilegiato (...) Si segnala altresì che in tutta la Nigeria è molto elevato il rischio di





Firmato Da: MARUSSICH VIVIANA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16d4

不然不 人名斯多多 養人人民人

sequestri di persona con finalità terroristiche o di riscatto, questi ultimi in particolare nel sud del paese, in alcuni casi conclusisi tragicamente" (v. informazioni sul sito del Ministero degli Affari Esteri, www.viaggiare sicuri.it pubblicate il 7.12.2015).

Pertanto la decisione impugnata va riformata essendo ancora attuale la delineata situazione di elevato e qualificato pericolo di essere vittima innocente di atti di violenza indiscriminata connessi ai plurimi conflitti armati che coinvolgono l'intero territorio della Nigeria e sussistendo perciò un potenziale ed attuale rischio per l'incolumità dei cittadini di quel paese, tale da integrare la fattispecie prevista dall'art. 14 lett. e del D.lvo n. 251/2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ("minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"), con conseguente piena applicabilità del principio di non respingimento.

Quanto al regime probatorio, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuta dalla difesa degli appellati, quando il grado di violenza indiscriminata è così elevato da ritenere che, se una persona rientrasse nel paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire tale minaccia, il rischio che corre il singolo non deve essere provato (diversamente dal rischio individualizzato, per il quale, viceversa, non è richiesta la dimostrazione della gravità della situazione generale del Paese – v. sentenza n. 465 del 17.2.2009 Elgafaji della Corte di Giustizia dell'Unione v. anche sentenza 285 del 31.1.2014 Aboubacar Diakitè); restano con ciò assorbiti e superati i rilievi sollevati dagli appellati sulla credibilità delle





In presenza della minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, si prescinde infatti dalla posizione personale del richiedente, posto che diversamente da quanto previsto per lo status di rifugiato, il principio della personalizzazione della minaccia o del danno non si applica alla protezione sussidiaria ex art. 14. lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 (v. Cass. Civ. 6503/2014; 26887/2013; 8389/2012; 6880/2011).

Va infine rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che sia l'autorità amministrativa esaminante che il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria, dovendo ravvisarsi un dovere di cooperare del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale (Cass. Civ. 4230/2013; v. anche 16202/2012; 10202/2011; 26056/2010; 17576/2010).

La giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. 32685/2010) e la Corte Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU 28.2.2008 ric. n. 37201 Saadi c. Italia) hanno attribuito pieno valore probatorio ai documenti e rapporti elaborati anche da organizzazioni non governative, quali Amnesty



International e Human Rights Watch, la cui affidabilità è generalmente riconosciuta sul piano internazionale.

4. Per tali motivi, in accoglimento dell'appello c in riforma va riconosciuta all'appellante la protezione dell'ordinanza impugnata, sussidiaria.

Sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di causa di entrambi i gradi alla luce degli interessi di natura pubblicistica coinvolti nella decisione e della natura dei diritti oggetto del giudizio, oltre che in considerazione della mutevolezza del c fattuale che giurisprudenziale, normativo quadro di riferimento caratterizza la materia, e di quello probatorio, essendo la decisione strettamente collegata all'acquisizione e alla valutazione di fonti sulla situazione del paese di provenienza del richiedente non sempre univoche e di facile lettura, stante anche la complessità e la fluidità che spesso caratterizza detta situazione.

## P.Q.M

La Corte d'Appello di Trieste, prima sezione civile, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di R.G., proposta con atto di citazione notificato il appello n. 666/2014 nata in Delta Stâte (Nigeria) il 27.8.1985, nei confronti del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia, avverso l'ordinanza ex art. 702 bis





Repert. n. 7/2016 del 11/01/2016

c.p.c. e 19 D. lgs n. 150/2011 emessa dal Tribunale di Trieste in data 11.10.2014 (dep. 14.10.2014) nel procedimento n. 722/2014 r.g., così decide:

In accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza impugnata,

# RICONOSCE 1

a nata in Delta State (Nigeria) il 27.8.1985, la protezione sussidiaria.

#### DICHIARA

integralmente compensate tra le parti le spese del primo e del secondo grado.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 22. 2.2015

Il Presidente

Dott. Salvatore Daidone

Il Consigliere rel.

Dott. M. Antonietta Chiriacò

CANCELLIERE

CARCOLLIERE